



COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme Tecniche di Attuazione

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 24 giugno 2008**

1	DISPOSIZIONI GENERALI	1-4
1.1	Oggetto ed ambito di applicazione del piano	1-4
1.2	Normativa di riferimento	1-5
1.3	Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee	1-5
1.4	Definizione degli impianti pubblicitari	1-6
1.5	Tipologia degli impianti pubblicitari ammessi	1-7
1.6	Disposizioni tecniche	1-14
1.7	Identificazione	1-19
2	Pubblicità esterna permanente	2-0
2.1	Quantitativi	2.0
2.2	Tipologie degli impianti ammessi	2.0
2.3	Installazione su aree di proprietà comunale	2.0
2.4	Procedura per l'installazione di impianti permanenti mediante denuncia di inizio attività	2.0
2.5	Durata autorizzazioni D.I.A	2.0
2.6	Obblighi del richiedente	2.0
2.7	Visite di controllo	2.0
2.8	Autorizzazioni	2.0
3	Pubblicità esterna temporanea	3.0
3.1	Quantità	3-0
3.2	Tipologie degli impianti consentiti	3.0
3.3	Installazioni pubblicitarie inerenti strutture di vendita	3.0
3.4	Modalità di apposizione	3.0
4	Pubblicità affissionale	4.0
4.1	Pubbliche affissioni	
4.1.1	Quantità	4.0
4.1.2	Tipologie degli impianti ammessi	4.0
4.1.3	Identificazione	4.0

4.1.4	Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio	4.0
4.1.5	Affissione manifesti istituzionali	4.0
4.1.6	Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali	4.0
4.1.7	Affissione manifesti commerciale	4.0
4.1.8	Affissione manifesti funebri	4.0
4.1.9	Affidamento a privati del servizio dell'espletamento materiale del servizio	
4.2	Affissioni dirette	4.0
4.2.1	Quantità	4.0
4.2.2	Tipologie degli impianti ammessi	4.0
4.2.3	Impianti privati per le affissioni dirette	4.0
5	Insegne d'esercizio	5.0
5.1	Classificazione delle insegne	5.0
5.2	Caratteristiche tecniche	5.0
5.3	Disciplina dell'installazione delle insegne	5.0
5.4	Tipologia delle insegne di esercizio	5.0
5.5	Bacheche	5.0
5.6	Targhe	5.0
5.7	Tende pubblicitarie	5.0
5.8	Norme transitorie	5.0
5.9	Prescrizioni relative agli impianti esistenti	5.0
6	Altre forme di pubblicità effettuate per conto altrui su suolo pubblico e privato	6.0
6.1	Pubblicità fonica	6.0
6.2	Vetrinette e bacheche	6.0
6.3	Pubblicità per conto terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non e sui veicoli Adibiti a servizio taxi	6.0
6.4	Pubblicità commerciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico	6.0
6.5	Vetrinette e bacheche	6.0
6.6	Pubblicità nei cantieri	6.0
6.7	Pubblicità nelle edicole	6.0
6.8	Pubblicità nei distributori di carburanti	6.0
6.9	Procedura di presentazione istanza di autorizzazione diretta	6.0

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Oggetto ed ambito di applicazione del piano

Il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è lo strumento che disciplina la tipologia, i quantitativi, i criteri distributivi degli impianti pubblicitari permanenti o temporanei ricadenti nel territorio del Comune di San Vittore del Lazio e visibili dagli spazi pubblici.

In particolare il presente Regolamento individua:

- al Capo I, le disposizioni e le norme generali;
- al Capo II, la normativa relativa agli impianti destinati a supportare la pubblicità esterna privata permanente;
- al Capo III, la normativa relativa agli impianti destinati a supportare la pubblicità esterna privata temporanea;
- al Capo IV, la normativa relativa agli impianti destinati a supportare le affissioni pubbliche e dirette;
- al Capo V, la normativa relativa alle insegne d'esercizio;
- al Capo VI, la normativa relativa alle altre forme di pubblicità effettuate per conto altrui su suolo pubblico privato.

Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati" adottata con Delibere del Consiglio Comunale nn. 28 e 29 del 20 marzo 1990, n. 4 del 21 maggio 2003 .

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 10 e 17 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2 Normativa di riferimento.

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente **Regolamento comunale sulla pubblicità** approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/12/2003.

Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:

- D. Lgs 30/04/92 n 285 (Codice della Strada);
- D.P.R. 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.Lgs 10/09/93 n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- D.P.R 16/09/96 n. 610;

- L. 7/12/99 n. 472;
- D.Lgs 15/11/93 n. 507;
- D.L.gs 29/10/99 n. 490.

1.3 Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee per ciò che riguarda la possibilità di localizzare impianti pubblicitari nel rispetto dei vincoli normativi. Il territorio comunale è così ripartito:

Zona A: nucleo storico. Area di carattere storico, residenziale, di recupero edilizio e di interesse ambientale; in tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia privilegiando la comunicazione di carattere sociale ed istituzionale, potranno essere inseriti manufatti abbinati ad elementi di arredo urbano i quali dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata eventualmente delineata con piani di arredo urbano, appositamente studiati per la città. Detta Zona è corrispondente alla vigente delimitazione del Centro storico.

Zona B: Area a prevalente destinazione residenziale commerciale e di servizi,
comprendente la SR Casilina, la SS 430 Valle del Garigliano;

Zona C: Tratto della SP 83 di accesso al Capoluogo, dal Bivio con la SR Casilina fino alla biforcazione tra via G. Marconi e via Canalari.

1.4 Definizione degli impianti pubblicitari

Ai fini del presente Piano si definiscono impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 39 D.Lgs 285/92, dall'art. 134 D.P.R. 495/92, dall'art 37 D.P.R. 610/96, di manufatti a supportare messaggi nelle tipologie quali pubblica affissione istituzionale, commerciale, sociale, mecrologica, affissione diretta e pubblicità esterna.

Dal punto di vista della durata degli impianti pubblicitari si distinguono in :

- **Impianti pubblicitari permanenti** realizzati con manufatti saldamente ancorati a terra o a muro, e comunque esposti al pubblico per periodi di tempo superiori a novanta giorni.
- **Impianti pubblicitari temporanei** realizzati con manufatti che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, dalle caratteristiche costruttive e dalle modalità di posa in opera non superiore a novanta giorni.

Le presenti disposizioni tecniche di attuazione sono applicabili agli impianti pubblicitari a prescindere dalla loro natura permanente o temporanea.

Dal punto di vista della funzione gli impianti pubblicitari si distinguono in:

Impianti di pubblicità esterna (PE): gli impianti destinati alla pubblicità effettuata direttamente sul manufatto senza sovrapposizione di altri elementi.

Impianti di pubblica affissione (PA): gli impianti di proprietà comunale atti a supportare comunicazione affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei da destinare alle affissioni di natura sociale ed istituzionale o prive di rilevanza economica o a carattere commerciale;

Impianti di affissione diretta (AD): gli impianti sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da attribuire a soggetti privati;

1.5 Tipologia degli impianti pubblicitari ammessi

Per il Comune di San Vittore del Lazio sono consentite esclusivamente le seguenti tipologie di impianti per una migliore individuazione dei quali si rimanda all'abaco in allegato n. 1.

Cartelli

Si definisce **cartello** il manufatto supportato da idonea struttura caratterizzata da montanti, vincolati al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.

Tabella

Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 15 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi. La struttura deve essere caratterizzata da un telaio da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.

Impianti a messaggio variabile

Elemento mono e bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturale e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a 30 cm.

Mega poster

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. E' consentito in particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione. Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

Totem

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi. Deve essere caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.

Striscioni, locandine e stendardi

Si considerano con tali definizioni i mezzi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti, esposizioni, e/o spettacoli patrocinati dal Comune o da Enti pubblici ovvero, nei casi consentiti, utilizzati per fini commerciali.

Possono essere luminosi esclusivamente per luce diretta. Appartengono a questa classe di impianti a carattere temporaneo anche le bandiere i festoni di bandierine, gonfaloni, le paline ed altri manufatti assimilabili. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Per loro natura gli striscioni, locandine, stendardi e simili sono da ritenersi mezzi di pubblicità a carattere temporaneo.

Impianti pubblicitari di servizio

Sono definiti tali i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recanti uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Sono riconducibili alla categoria degli impianti pubblicitari di servizio e con funzioni di arredo urbano le seguenti tipologie:

pensilina

struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.

Palina trasporto pubblico o altri servizi

Struttura di arredo per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da un unico spazio finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. Questo non potrà essere inserito sul lato destinato a supportare le informazioni relative ai mezzi pubblici.

Panchina

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio monofacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.

Quadro informativo

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminoso o illuminato. E' caratterizzato da un lato esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio. Profondità inferiore a 50 cm.

Orologio

Struttura di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, rigidamente vincolata al suolo e completata da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensioni massime 10 x 5 cm per la targhetta cimasa in cui verrà riportata la proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data).

Transenna parapetonale pubblicitaria

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni. Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.

Cestino porta rifiuti pubblicitario

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la raccolta di piccoli rifiuti urbani. Rigidamente vincolato al suolo è completato da più spazi monofacciali finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.

Altri mezzi di arredo urbano

Elementi di arredo urbano non rientranti nelle tipologie elencate. Ogni impianto deve, comunque, rispettare le norme e le disposizioni di cui al presente regolamento.

Impianti di pubblicità o propaganda

Appartengono a tale categoria gli impianti di particolare tipologia di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 507/93 che comportano specifici manufatti di complessità tecnica e non rientranti nelle precedenti tipologie. Per tali impianti è richiesta l'osservanza di specifiche norme di sicurezza, nonché la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione la cui osservanza va documentata all'atto della richiesta di autorizzazione ed in sede di successivo collaudo.

Non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente Piano, ma trovano in esso la loro disciplina per altri aspetti:

- Le insegne dei negozi, le targhe e simili
- Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
- Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato o quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuate all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.

- I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
- Distributori di benzina.

Costituiscono inoltre **pubblicità esterna** le seguenti tipologie di pubblicità effettuata per conto altrui, normate nel titolo del presente regolamento e che non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano:

- Pubblicità fonica
- Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati
- Pubblicità commerciale per conto altrui, in luoghi aperti al pubblico, escluso volantinaggio
- Manufatti e cartelli con sponsor
- I cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiore ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq. 3, da collocarsi su prete o ponteggi degli immobili stessi. Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 490/99, potrà essere posizionata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata da un'altezza di oltre mt. 3 da terra.

Non sono disciplinati inoltre i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi.

Le distinzioni di cui ai commi precedenti sono stabilite sulla base della natura del messaggio pubblicitario, cioè se effettuato per conto di terzi ed installato in luogo estraneo alla sede dell'attività, ovvero installato nella sede o nelle pertinenze accessorie dell'attività, cui il messaggio pubblicitario si riferisce. Non costituiscono criterio di distinzione né le caratteristiche del manufatto, né la collocazione del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o privato, né il carattere temporaneo o permanente dell'atto autorizzatorio.

Il regolamento non si applica:

- a) Ai segnali turistici e di territorio, come definiti all'art.134 del D.P.R. 495/92, Regolamento di attuazione del codice della strada, purché conformi alle caratteristiche previste nella risoluzione del Ministero delle Finanze n. 48/E/IV/7/609 del 1° aprile 1996;
- b) Alla pubblicità effettuata su mezzi di trasporto collettivo, compresi il servizio di linea ed i bus-navetta, o con aeromobili e palloni frenati;
- c) Alla pubblicità effettuata in via esclusiva dalla Stato e dagli altri Enti pubblici;
- d) Alla pubblicità ed ai mezzi di segnalazione o di indicazione la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento;
- e) Alla pubblicità all'interno di luoghi aperti al pubblico, se non visibile dalla strada;
- f) Ai mezzi di comunicazione ed informazione culturale, turistica, istituzionale e di pubblica utilità;
- g) Ai cartelli segnalanti la sponsorizzazione della realizzazione delle opere pubbliche o della manutenzione di aree verdi o simili.

1.6 Disposizioni tecniche

Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari debbono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:

- a) I materiali debbono avere caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere stabili, salde ed ancorate, anche con riferimento alla spinta del vento e alla natura del terreno, sia nel complesso sia nei singoli elementi.
- b) I manufatti debbono essere rifiniti in ogni loro parte, anche non direttamente visibile;
- c) Le strutture portanti debbono essere in metallo sottoposto a trattamenti che ne assicurino la conservazione per lungo periodo (verniciato con polveri epossodiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica);
- d) I messaggi pubblicitari debbono essere inseriti in una cornice costituita da una plancia in lamiera zincata.
- e) Le vetrine apribili devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato di tipo "LEXAN", DI SPESSOERE MINIMO DI 5 MM E DOTATE DI SERRATURA;

- f) Il sistema di illuminazione, a luce diretta, indiretta o riflessa , deve essere conforme alle disposizioni del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (ex Legge 46/90);
- g) L'affissione di manifesti è consentita solamente sugli impianti permanenti destinati allo scopo.

Limitazioni per motivi di viabilità

L'installazione dei mezzi pubblicitari deve consentire sempre la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali,. In particolare, a norma dell'art. 51, 3° comma del Codice della Strada è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari:

- a) In corrispondenza di intersezioni;
- b) Lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
- c) In corrispondenza di cunette o dossi;
- d) Sui cavalcavia o loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine;
- e) sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- f) sulla segnaletica stradale.

All'interno del centro abitato gli impianti posti sui marciapiedi devono garantire uno spazio per il passaggio dei pedoni e dei diversamente abili.

Limitazioni per ubicazioni particolari

Non è consentito installare mezzi pubblicitari:

- a) sulle facciate di ingresso degli edifici pubblici e di culto, su elementi architettonici quali fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate caratterizzanti facciate di edifici, anche in assenza di specifico vincolo ai sensi del D. L.gs 490/99,
- b) sul muro di cinta dei cimiteri,
- c) su aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani, ad eccezione delle pubbliche affissioni.

All'interno della zona A è vietata l'installazione dei segni orizzontali reclamistici sulla strada o sul marciapiede e l'utilizzo di proiezioni luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo.

È vietata l'utilizzazione di alberi come supporto di mezzi pubblicitari.

Nelle strade SR Casilina e la SS 430 Valle del Garigliano o in vista di esse l'installazione di impianti pubblicitari **per affissione diretta o comunque gestiti da soggetti privati** (operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla CCIAA), è limitata alle quantità indicate:

- a) impianti fino a 6 mq max. 250mq
- b) impianti da 6,1 fino a 11 mq max 100mq
- c) impianti da 11,1 a 18 mq max 400mq

Deroghe alle distanze minime previste dal Codice della strada

All'interno del centro abitato e con riferimento alla classificazione delle strade operata dall'articolo 2 del vigente Codice della Strada, i mezzi pubblicitari possono essere collocati nel rispetto delle sottoindicate distanze minime espresse in metri lineari.

- a) Strade di tipo D, urbane di scorrimento: 50 metri da successivo semaforo, intersezione, segnale di pericolo o prescrizione; 25 metri da precedente semaforo, intersezione, segnale stradale o da successivo segnale stradale di indicazione; 100 metri da precedenti o successive gallerie ponti e sottoponti;
- b) Strade di tipo E ed F, urbane di quartiere e locali:
 - per mezzi collocati in modo non parallelo al senso di marcia: 15 metri da successivo semaforo, intersezione, segnale stradale di qualsiasi tipo; 10 metri da precedente semaforo, intersezione, segnale stradale; 25 metri da precedenti o successivi gallerie ponti e sottoponti;
 - per mezzi collocati in modo parallelo al senso di marcia non sono richieste distanze minime, salvo la distanza da gallerie, ponti e sottoponti che è richiesta in 12,5 metri ove il mezzo pubblicitario non sia in aderenza su muro.

Caratteristiche e condizioni specifiche delle diverse tipologie di mezzi pubblicitari

La rappresentazione fotografica esemplificativa delle diverse tipologie di mezzi pubblicitari è contenuta nell'allegato 1.

Le caratteristiche e le condizioni specifiche per l'installazione dei singoli mezzi pubblicitari sono riportate nell'allegato 1.

Oltre a quanto previsto nell'allegato 1, sono stabilite le seguenti ulteriori prescrizioni specifiche:

- a) **preinsegne**: debbono essere fissati in almeno due punti al sostegno che può essere di tipo monopalo a racchetta o bipalo ad arco. E' ammessa l'installazione congiunta di più preinsegne di formato mt. 1,00 x 0,20 oppure 1,50 x 0,30 ciascuno, fino ad un massimo di sei elementi, a condizione che le stesse abbiano pari dimensioni.

Deve essere sempre garantito uno spazio per il transito pedonale.

- b) **Cartello a messaggio variabile**: la profondità non può superare 50 cm. E deve essere garantito il transito pedonale.
- c) **Tabella a messaggi variabili**: sono ammesse concentrazioni di impianti omogenei esclusivamente su fronti ciechi degli edifici. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore al 50% della superficie cieca dell'edificio e comunque non superiore a 72 mq complessivi. I manufatti devono essere asportabili. Il livello di luminosità non deve arrecare disturbo a persone o all'ambiente circostante.
- d) **Palina di fermata bus**: l'inserimento del messaggio pubblicitario è consentito solamente sul lato superiore rispetto al senso di marcia e non deve coincidere con le indicazioni di servizio.
- e) **Transenna parapedonale**: sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei fino ad un massimo di nove
- f) **Tabella affissionale**: possono essere realizzate concentrazioni di impianti omogenei fino ad un massimo di 4.

1.7 Identificazione

Ogni impianto pubblicitario permanente, fatta eccezione per le insegne di esercizio e le targhe, dovrà prevedere al momento del rilascio dell'autorizzazione uno spazio, non nascosto, nel quale collocare la targhetta identificativa con i relativi dati richiesti.

La targhetta d'identificazione dovrà essere posizionata ad un'altezza massima di mt 2,20.

I dati da riportare sulla targhetta sono:

- Comune di San Vittore del Lazio
- Soggetto titolare: proprietario dell'impianto
- N° dell'Autorizzazione rilasciata dal Comune
- Data di scadenza dell'autorizzazione.

La targhetta d'identificazione dovrà essere realizzata e posta sull'impianto a cura e spese dell'autorizzato, sin dal momento della collocazione dell'impianto; nel caso di mancata esposizione della targhetta si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 comma 11 del Codice della Strada.

Ulteriori indicazioni relative alla impresa esercente la pubblicità sono ammesse esclusivamente all'interno dello spazio pubblicitario.

2.1 - Pubblicità esterna permanente

2.1 Quantitativi

La superficie degli impianti destinati a supportare pubblicità esterna a carattere permanente non può essere superiore a complessivi 1.350 mq, pari a circa 622 mq ogni 1000 abitanti.

I limiti per ciascuna zona sono i seguenti:

Zona A	150 mq
Zona B	1200 mq
Zona C	300 mq

2.2 tipologie degli impianti ammessi

Gli impianti di pubblicità consentiti sono:

- Preinsegna
- Cartello
- Cassonetto luminoso

- Cartello o tabella a messaggio variabile
- Poster
- Pensilina di fermata autobus
- Transenna
- Trespole polifacciale o Totem

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportate nelle schede dell'allegato 1.

Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni dell'art. 51 del DPR 610/96, nel rispetto di quanto definito al Punto 1.

2.3 Installazione su aree di proprietà comunale

L'installazione di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente, su aree di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, può essere concessa a soggetti terzi mediante apposita concessione.

In tale concessione devono essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e esimili.

2.4 Procedura per l'installazione di impianti permanenti mediante denuncia di inizio attività.

Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari permanenti o variare quelli già installati, deve fare apposita dichiarazione di inizio attività (D.I.A) indirizzata all'Amministrazione comunale.

Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, nonché dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità degli impianti da installarsi al presente Piano e/o al vigente Codice della strada, nonché il rispetto delle norme di sicurezza.

Per gli impianti pubblicitari già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Piano, dovrà essere presentata idonea documentazione che certifichi la idoneità statica del manufatto entro e non oltre 90 giorni, pena la rimozione coatta degli stessi

In caso di varianti in corso d'opera, la denuncia di inizio attività è integrata con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato: all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la denuncia stessa.

La denuncia dovrà essere prodotta sui modelli elaborati predisposti dall'Amministrazione comunale e dovrà essere prodotto sui modelli elaborati predisposti prescritte come essenziali e approvate con provvedimento del dirigente del settore.

La pubblicità permanente deve essere sempre subordinata ai disposti dal presente articolo anche nel caso di esposizione di luoghi aperti al pubblico o comunque da questo percepibile ad eccezione della pubblicità effettuata negli stadi negli impianti sportivi ed all'interno degli stabili dei centri commerciali, sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte diritti e canoni dovuti da vigenti disposizioni di legge.

Le dichiarazioni devono essere presentate da professionisti abilitati nel caso in cui ci sia da attestare oltre alla rispondenza al Piano, anche la verifica di staticità da tecnico professionista abilitato, iscritto all'albo professionale, altrimenti è sufficiente che le stesse dichiarazioni vengano presentate dalle persone direttamente interessate e/o operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla CCIAA.

Nel caso di dichiarazioni di inizio attività connesse dalle concessioni di suolo pubblico le stesse hanno la medesima durata delle concessioni a cui si riferiscono che non può superare i 6 anni.

Sono fatte salve le procedure indicate dal D.P.R. 447/98 e dai regolamenti statali e comunali attuativi per le attività rientranti nel procedimento S.U.A.P. .

Comunicazione di inizio e fine lavori.

L'inizio dei lavori deve essere preventivamente ed inderogabilmente comunicato all'Amministrazione comunale dal titolare della D.I.A o della autorizzazione.

Qualunque variazione deve essere comunicata entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

La comunicazione di inizio lavori costituisce valida prova dell'effettivo inizio degli stessi.

2.5 Durata autorizzazioni D.I.A

Le installazioni di cartelli pubblicitari (escluso insegne di esercizio)effettuate tramite D.I.A. o Autorizzazione hanno una validità temporale di anni sei. Il rinnovo segue la medesima procedura nella fase della prima autorizzazione.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza della DIA dell'Autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il richiedente ha presentato la dichiarazione di inizio attività o dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

L'avvenuta installazione deve essere resa nota all'Amministrazione comunale attraverso l'invio di opportuna comunicazione.

2.6 Obblighi del richiedente.

Indipendentemente dalla procedura seguita il richiedente ha l'obbligo di :

- Fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 55 del DPR 495/92;
- Mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione;
- Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- Adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- Provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune senza diritto di rimborso alcuno, fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite.

2.7 Visite di controllo

Le opere sono soggette a controllo periodico da parte degli organi comunale.

A seguito delle comunicazioni di inizio ed ultimazione dei lavori il Comune può disporre gli opportuni controlli.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata del mezzo pubblicitario installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora ravvisasse la necessità.

La rimozione viene disposta con ordinanza motivata e dovrà essere effettuata entro la data indicata, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche gli eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto previsto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

2.8 Autorizzazioni

L'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia esterna al centro abitato, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D. L.gs 50/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada secondo i disposti di cui all'art. 53 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

3 Pubblicità esterna temporanea.

3.1 Quantità

La superficie degli impianti destinati a supportare pubblicità temporanea non può superare complessivamente:

150 mq pari a circa 56,60 mq ogni 1000 abitanti.

3.2 Tipologie degli impianti consentiti

si intende per installazione temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili per una durata non superiore a mesi 3. Tali mezzi pubblicitari non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'art. 1.6.

Impianti di pubblicità temporanei consentiti:

- Striscione
- Stendardo
- Locandina
- Mezzo pubblicitario pittorico.

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportate nei punti precedenti.

3.3 Installazioni pubblicitarie inerenti strutture di vendita.

L'apposizione di installazioni pubblicitarie precarie reclamizzanti attività commerciali è consentita solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore merceologico o per vendite straordinarie.

L'installazione di tali mezzi pubblicitari è consentita esclusivamente nella sede dell'azienda o nelle immediate vicinanze, intendendosi con tale espressione una distanza di mt 500, misurata sul percorso stradale, dalla sede dell'azienda commerciale oggetto di pubblicità.

3.4 Modalità di apposizione.

E' consentita l'apposizione di un numero di massimo 30 installazioni pubblicitarie per ogni singola richiesta e comunque secondo le modalità previste per ogni singolo impianto nelle schede delle schede distributive.

E' in ogni caso vietata qualsiasi installazione su alberi, paline di segnali stradali e di semafori, opere d'arte, ponti, cavalcavia e loro rampe o su ogni altra opera complementare attinente alla strada.

4 - Pubblicità affissionale

4.1 Pubblicità affissioni

4.1.1 Quantità

La superficie degli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni non può essere superiore a complessivi 150 mq, pari a circa 56 mq, ogni 1000 abitanti.

La superficie degli impianti pubblica affissione è destinata per circa il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, e per 80% alle affissioni di natura commerciale.

Non si fa luogo ad una ripartizione rigida degli impianti pubblici dato atto che è cura del competente Settore Attività Produttive gestire al meglio gli spazi a disposizione, garantendo, comunque la massima diffusione possibile dei manifesti istituzionali e sociali.

4.1.2 Tipologie degli impianti ammessi

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Gli impianti di pubblicità consentiti sono:

- Cartello
- Tabella

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportate nelle schede dell'allegato 1.

4.1.3 Identificazione

gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di San Vittore del Lazio - Servizio Pubbliche Affissioni" e con il numero di individuazione dell'impianto.

4.1.4 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio.

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplina del D. L.gs 15/93 n. 507, nonché dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari del presente Capo.

4.1.5 Affissione manifesti istituzionali.

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni dell'Ufficio pubblicità ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

4.1.6 affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni. Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione. Su ogni manifesto è ammesso uno spazio di trecento (300) centimetri quadrati massimo da riservarsi all'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor.

4.1.7 Affissione manifesti commerciali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni.

4.1.8 Affissione manifesti funebri.

L'Ufficio Pubblicità può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente gli annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste nel presente Piano.

4.1.9 Affidamento a privati del servizio dell'espletamento materiale del servizio.

Il Dirigente del Servizio può affidare in appalto tramite procedura ad evidenza pubblica, l'effettuazione materiale del servizio di affissione e dell'affissione dei manifesti in esecuzione della deliberazione di indirizzo della Giunta Municipale.

4.2 Affissioni dirette

4.2.1 Quantità

La superficie degli impianti destinati a supportare affissioni dirette non può essere superiore a complessivi 750 mq, pari a circa 283 mq, ogni 1000 abitanti.

I limiti per ciascuna zona sono i seguenti

Zona A	50mq
Zona B	750 mq
Zona C	150 mq

4.2.2 Tipologie degli impianti ammessi.

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Gli impianti di pubblicità consentiti sono:

- Cartello
- Tabella
- Poster
- Cassonetto luminoso
- Trespolo polifacciale o Totem

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale riportate nelle schede dell'allegato 1.

4.2.3 Impianti privati per le affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal Presente Piano generale degli impianti. L'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili anche mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

5 - Insegne d'esercizio

5.1 Classificazione delle insegne.

Le insegne vengono suddivise in categorie (in relazione alla posa in opera):

FRONTALI: Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio o su un piano parallelo alla superficie edilizia e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata. Si differenziano in base alla posizione rispetto alla superficie edilizia.

In aderenza (l'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata), a distanza (l'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa); inclinata, (obliqua rispetto alla facciata stessa); in spessore di muro (l'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa); interna (la sua superficie esterna è arretrata rispetto al filo della facciata);

A BANDIERA: Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni. Possono essere posizionate in orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria); in verticale; appese (strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare) o a ponte (poste internamente ai portici).

A GIORNO: strutture esterne l'edificio su paline autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo. Possono essere su palo (con montante centrale o laterale) o a stele (strutture di forma regolare)

4.3 Caratteristiche tecniche.

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc...), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Sono vietati i materiali riflettenti, i laminati metallici non verniciati acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, legno non verniciato, alluminio non verniciato (elettrocolorato o anodizzato).

Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta (luminoso), indiretta (illuminato), e comunque in conformità alle norme ex legge 46/90. Nessun impianto può avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale comunque da provocare abbagliamento. L'uso dei colori rosso e verde deve essere utilizzato con cautela.

In generale sugli edifici storici sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri della decorazione, privilegiando quindi i sistemi ad illuminazione diretta o riflessa ed evitando per quanto possibile corpi a luce propria.

4.4 Disciplina dell'installazione delle insegne.

La dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale nonché tenere conto del tipo di traffico prevalente. Inoltre si deve aver cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es.: semafori, segnali di pericolo ecc.).

L'installazione delle insegne d'esercizio è ammessa negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopra luce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine, seguendo il disegno del porta insegna (se esistente) o del vano di apertura; l'insegna non potrà avere spessore (profondità) e lunghezza superiore al vano stesso.

L'insegna luminosa di colore rosso o verde è consentita purché posta a 50 mt dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori ed a 100 mt dalle curve dai raccordi o dalle intersezioni. In caso di più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione dello stesso mentre non sono ammesse insegne continue.

La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non sarà inferiore a 0,5 mt.

L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici od altri elementi decorativi e nessun caso cancellare il disegno di balconi, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

Nelle lunette sopra porta dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne, è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri, sopraporta.

Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.

Per la collocazione puntuale si rimanda alle schede tipologiche. In presenza di scenografie urbane di particolare rilievo, le insegne a bandiera potranno essere motivatamente vietate dall'apposita commissione.

L'insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività del commerciante ed il ridotto venduto, con un nome, un marchio, i prodotti utilizzando uno o più logotipi. E' vietato l'inserimento di marchi pubblicitari diversi da quello proprio dell'esercizio commerciale intestatario dell'esercizio.

4.5 Tipologia delle insegne di esercizio.

Frontali:

- Vetrofanie, Vetrografie
- Bassorilievi, Mosaici, Fregi, Graffiti
- Plance, Pannelli
- Lettere Singole
- Filamento Neon
- Cassonetto
- Iscrizioni dipinte, Murales, Trompe l'oeil

A Bandiera:

- Standard, Sculture, Trafori
- Plance, Pannelli
- Lettere Singole
- Cassonetti

A Giorno:

- Su palo
- Su tetto
- Stele

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

5.5 Bacheche

Si definiscono bacheche i cassonetti di profondità limitata, vincolati a parete da idonea struttura di sostegno, protetti da un fronte vetrato apribile. Tale tipologia è vietata

5.6 Targhe

Si definiscono targhe i manufatti rigidi, monofacciali, realizzati con materiale di qualsiasi natura tendenti ad evidenziare ed individuare la sede di attività professionali, enti, organizzazioni e istituzioni.

Le targhe dovranno essere esclusivamente poste a lato dell'ingresso della sede di tale attività e non sporgere più di 0,05 m dal piano della facciata, per evitare ristagni d'acqua e non possono essere illuminate.

Le targhe devono essere collocate a un'altezza minima di 1,60 m dal piano di calpestio e ad un'altezza massima di 2,00 m e inserite orizzontalmente.

La dimensione consentita è di 0,42 x 0,29 m ad eccezione della zona A e nelle emergenze architettoniche dove la dimensione massima consentita è di 0,10 x 0,15 m.

Per la zona A sono preferibili materiali quali la pietra (su superficie muraria intonacata), l'ottone (su superficie muraria intonacata) o materiale trasparenti (su superficie finita con pietra o la laterizio a faccia a vista.

Nel caso le targhe siano più d'una, esse devono essere allineate e avere dimensioni, carattere e colore uniformi.

Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, è consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe, anche se difformi, nelle misure e nei materiali, dalla tipologia stabilita dal presente Piano.

5.7 Tende pubblicitarie

Si definiscono tende pubblicitarie i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta. Possono riportare il marchio o il logo della ditta.

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza (sbraccio) deve essere contenuta entro 0,30 m dall' interno del filo del marciapiede.

L' altezza minima al bordo inferiore (misurata dal piano del marciapiede) non deve essere inferiore a 2,20 m dal filo (compresa la fascia di finitura inferiore, se presente), con arretramento di 50 cm dal marciapiede.

Non è consentita l' installazione di tende in zone prive di marciapiede. Le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio, sia nella forma che nel colore e materiale, le stesse indicazioni valgono anche per ombrelloni, tende di dehors.

5.8 Norme transitorie

Per la valutazione di conformità delle insegne esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra e sporgenza dalla parete.

5.9 Prescrizioni relative agli impianti esistenti

Le insegne installate sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del Piano e risultati non conformi allo stesso, devono essere adeguate a spese e cure del titolare dell' autorizzazione, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di approvazione di approvazione del Piano, salvo diverso termine che l' Amministrazione Comunale vorrà stabilire nel caso specifico.

Qualora non sia possibile l' adeguamento, entro tale termine, il titolare dell' autorizzazione dovrà rimuovere l' insegna e avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente anticipate, pertinenti la durata residua dell' autorizzazione non sfruttata.

6 - Altre forme di pubblicità effettuate per conto altrui su suolo pubblico e privato

6.1 Pubblicità fonica

La pubblicità fonica effettuata per conto altrui a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili è ammessa all'interno degli impianti sportivi e, su suolo pubblico, previa autorizzazione, solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.

E' ammessa la pubblicità dei candidati a cariche pubbliche nel periodo della campagna elettorale, con le modalità e prescrizioni previste dalla legge.

La stessa comunque, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui all'art.155 del Codice della Strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o da Sindaco.

6.2 Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati

La pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale. La durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione.

6.3 Pubblicità per conto terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non e sui veicoli adibiti a servizio taxi

La pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli adibiti a trasporto di linea, non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni. La pubblicità mediante messaggi variabili è possibile solo a bordo. Sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

- Che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
- Che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- Che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

- Che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- Che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- Che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di cm 100x12;
- Che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui al primo e terzo punto sono alternative tra loro.

6.4 Pubblicità commerciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico

All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simili o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto altrui. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori. Il materiale non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a mq 04. All'interno degli ascensori, ai sensi della L. 14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16/01/95 n. 42, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a mezzo apparecchi sonori.

La pubblicità commerciale e non, effettuata per conto altrui mediante distribuzione a mano di manifestini o altro materiale pubblicitario e mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari è consentita sul territorio comunale ad eccezione della zona A del Piano generale degli Impianti.

In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili...

6.5 Vetrinette e bacheche

E' ammessa l'esposizione di piccole bacheche "Menù" da collocare all'esterno di ristoranti e trattorie alberghi con divieto di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici, ecc. La misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm. 40x50x5. Nella zona A le bacheche devono essere costruite in legno naturale o laccato e/o in ferro verniciato.

E' altresì consentito il collocamento di vetrinette porta locandine cinematografiche, e teatrali, da installare sui prospetti degli edifici dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.

Le bacheche che pubblicizzano o informano sulle attività di Associazioni, Enti o Gruppi Politici devono essere realizzate con gli stessi materiali di cui al punto 1 del presente articolo.

6.6 Pubblicità nei cantieri

Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, è consentita l'esposizione a scopo pubblicitario e non di rappresentazioni artistiche, decorative oltre alle raffigurazioni grafiche pittoriche dello stesso.

Si definisce **pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere** un elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta o parte della superficie del ponteggio o recinzione ed è a questi opportunamente ancorato.

Nell'ipotesi di cantieri a cielo aperto e di ponteggi, riguardanti interventi edilizi su opere pubbliche o private, il Comune si riserva il diritto di autorizzare la pubblicità sulle recinzioni o sui ponteggi medesimi per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non superiore a tre anni; inoltre la pubblicità sui ponteggi e sulle recinzioni di cantiere non potrà essere nuovamente autorizzata prima che siano trascorsi 5 anni dal termine dell'ultima esposizione pubblicitaria. A tal fine nell'istanza di autorizzazione andranno indicati gli estremi della concessione edilizia (o altro titolo abilitativi) riportante la tipologia dei lavori e dovrà essere allegata autocertificazione del titolare dell'immobile (o amministratore del condominio) attestante l'ultima esposizione pubblicitaria riguardante l'immobile.

In caso di lavori di ordinaria manutenzione di edifici non appartenenti alla P.A, la pubblicità sulle recinzioni o sui ponteggi può essere autorizzata per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non superiore a un anno, in tal caso dovrà essere prodotta una relazione a firma del progettista dei lavori che indichi la durata degli stessi.

Nel centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F , la pubblicità sui ponteggi e recinzioni dei cantieri può essere effettuata anche in deroga all'art. 51 del DPR n. 495/92 , in applicazione dell'art. del D.lgs n. 285/92 in considerazione del preminente interesse pubblico alla riqualificazione urbana.

La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata altresì del consenso della ditta responsabile dei ponteggi e da esplicito accordo sottoscritto dal proprietario dell'immobile o dal condominio, nonché della autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico.

Il proprietario dell'immobile e la ditta responsabile dei ponteggi sono obbligati solidalmente al titolare dell'autorizzazione alla rimozione della pubblicità abusiva o pericolosa per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale e al pagamento di sanzioni e spese di esecuzione in danno.

La superficie della pubblicità effettuata su ponteggi e recinzioni di cantiere, in considerazione del carattere non permanente, non rientra nella quantità massima di pubblicità stabilita dal piano generale degli impianti pubblicitari.

Nel caso in cui per lavori edili su edifici sia necessario coprire integralmente la facciata di un immobile con ponteggi, sul telo di copertura (apposto sull'intera superficie dei ponteggi) possono essere diffusi messaggi pubblicitari di tipo pittorico, anche illuminati che potranno impegnare anche il 100% della superficie occupata dal ponteggio.

Nel caso di copertura totale dei ponteggi a scopo pubblicitario dovrà essere riservata agli esercizi o attività presenti nell'immobile la superficie espositiva minima corrispondente alle insegne preesistenti a carico del titolare dell'impianto.

Restano esclusi da tale disciplina gli edifici di culto, gli immobili e monumenti vincolati ai sensi del D.Lgs 490/99, gli immobili ricadenti in zone vincolate ai sensi del D.Lgs.490/99 e gli immobili ricadenti nella zona A.

La pubblicità sui teli di copertura dei ponteggi relativi ad immobili e monumenti di cui al comma precedente è consentita, sotto il controllo attento dell'Amministrazione Comunale e secondo un progetto che si coordini al pieno rispetto dell'architettura e del paesaggio urbano, nella misura massima del 50% della superficie occupata dal ponteggio e a condizione che venga altresì riprodotto il prospetto dell'immobile soggetto al lavoro sul restante 50% della superficie; per tali immobili, oltre alla documentazione normalmente richiesta è necessaria altresì la presentazione del progetto, comprensivo della riproduzione dell'immobile e della pubblicità accessoria, che dovrà essere attentamente valutato dall'amministrazione; in ogni caso, sugli edifici e nelle zone vincolate ai sensi del D.L.gs 490/99 l'autorizzazione è subordinata a quanto prescritto dal Decreto sopra citato.

Il telo di supporto dell'immagine pubblicitaria deve essere in poliestere, avere resistenza agli agenti atmosferici secondo normative vigenti, nonché una resistenza al fuoco di classe II.

Sono ammessi solo i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza.

Le recinzioni di cantiere potranno essere autorizzate all'esposizione pubblicitaria, qualora vengono totalmente attrezzate per l'esposizione stessa in modo che assumano carattere di arredo urbano; tali recinzioni dovranno essere realizzate con materiali e colori integrati nel contesto architettonico circostante. E' vietata l'esposizione su recinzioni di carattere precario e di lamiera ondulata.

Per l'utilizzo delle recinzioni ai fini pubblicitari, è altresì condizione che:

- La superficie destinata alla pubblicità fine a se stessa non superi il 40% del fronte ripartita su due spazi uguali posti agli estremi dello stesso,
 - Il 20% ripartito anch'esso su due spazi uguali venga destinato alle attività delle affissioni e delle comunicazioni comunali,
 - Il restante 40%, posizionato al centro della recinzione, sia destinato a riproduzioni decorative.

La pubblicità dovrà essere installata direttamente sulla struttura di recinzione, appositamente predisposta, senza che a questa vengano sovrapposti altri impianti pubblicitari di qualsiasi natura e tipo.

In ogni caso, sugli edifici e nelle zone vincolate ai sensi del D.Lgs 490/99 l'autorizzazione alla pubblicità sulle recinzioni di cantiere è subordinata a quanto prescritto dal Decreto sopra citato.

6.7 Pubblicità nelle edicole

Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altro, è ammessa:

- Sui chiodi in aderenza alle pareti interne, esterne, o sulla sommità;
- Sui negozi, unicamente nelle vetrine o porte d'ingresso con esclusione dei prospetti degli edifici.

Sui marciapiedi, nelle immediate vicinanze delle edicole e dei negozi o comunque in posizioni diverse da quelle succitate, è consentito esporre locandine, cavalletti, portamanifesti, sagome o altro, purché non intralcino il pubblico passaggio pedonale e pregiudichino la sicurezza della viabilità. *(Tali mezzi pubblicitari sono soggetti alla tassa di pubblicità e alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico).*

6.8 Pubblicità nei distributori di carburanti.

Per l'individuazione delle aree di distribuzione di carburanti all'interno del centro abitato è consentita l'installazione di una insegna per senso di marcia su palo (antenna) e la sua proiezione non deve ricadere, in nessun punto, sul suolo pubblico. Il palo di sostegno deve essere infisso nell'area privata o data in concessione. Per tale insegna viene fatta deroga al rispetto della distanza minima da mantenere nei confronti di altri mezzi pubblicitari e dei segnali stradali

I mezzi pubblicitari che non sono ancorati al terreno, aventi un'altezza da terra non superiore a 2 metri ed una superficie complessiva per facciata non superiore a 1,50 mq (es. carrelli portaolio e portagomme, espositori prodotti, porta locandine), possono essere collocati all'interno dell'area privata o data in concessione nel rispetto dei 3 mt dal confine di proprietà. I mezzi pubblicitari mobili posti sopra gli erogatori di carburante, devono avere il lato superiore ad un'altezza massima di 2,50 mt da terra. Le forme pubblicitarie di cui al presente comma 2, se collocati nel rispetto delle disposizioni ivi previste, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

I rimanenti mezzi pubblicitari, diversi di quelli indicati al comma 2, sono soggetti alle norme previste dal Codice della Strada, nonché da presente Piano Generale. Particolari situazioni potranno essere valutate, ed eventualmente autorizzate in deroga.

6.9 Procedura di presentazione istanza di autorizzazione diretta.

L'installazione di pubblicità per conto altrui di cui al presente titolo è soggetta a preventiva autorizzazione diretta rilasciata dal Comune.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione diretta deve contenere:

- Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- In caso di società, occorrerà specificare anche la ragione sociale, la sede legale. Il codice fiscale o Partita Iva e il numero di iscrizione alla CCIAA.
- Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare la pubblicità per conto altrui;

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- Bozzetti in triplice copia della pubblicità da esporre ovvero dall'intero manufatto se trattasi di esposizione in vetrinette, raccoglitori e simili;
- Una fotografia in formato minimo di cm 9x12 del luogo dove il mezzo pubblicitario sarà installato;

- Breve relazione descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;
- Nel caso di impianti luminosi o illuminati, dichiarazione che gli impianti saranno installati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Nel caso della pubblicità fonica di cui al punto 5.1 è sufficiente una breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.

Nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro i successivi 30 giorni, la domanda sarà archiviata.